

NOVITA' LEGISLATIVE

Aprile 2017

sommario	1. Split payment per professionisti e società controllate PA	pag. 2
	2. Compensazioni crediti tributari: nuove restrizioni	pag. 2
	3. Detrazione dell'iva: nuovi limiti	pag. 3
	4. Atti fiscali via Pec dal 1° luglio 2017	pag. 4
	5. Abrogazione voucher	pag. 4
	6. Affitti abitativi brevi: cedolare secca 21%	pag. 5

1 SPLIT PAYMENT PER PROFESSIONISTI E SOCIETA' CONTROLLATE PA

Il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017 ha esteso il meccanismo dello split payment ai professionisti e agli agenti e alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione.

A partire dal 1° luglio 2017 lo split payment dovrà quindi essere applicato anche dai professionisti, dagli agenti e intermediari che operano nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le fatture dei professionisti continueranno ad essere soggette a ritenuta d'acconto e bisognerà continuare ad esporre l'iva in fattura riportando l'annotazione " scissione dei pagamenti" (per le fatture cartacee).

Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo del Sistema di Interscambio dovrà essere compilato con la "S" lo specifico campo.

I professionisti (e gli agenti) non riceveranno quindi dalla Enti Pubblici il pagamento dell'iva che verrà versata all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

Non incassando l'iva i professionisti e gli agenti non dovranno più riportare l'iva delle fatture emesse con lo split payment nella liquidazione periodica iva.

Si creerà certamente una criticità in tema di liquidità in quanto i professionisti e gli agenti incasseranno le parcelle al netto dell'iva e della ritenuta d'acconto.

E' da osservare che i professionisti e le imprese in regime forfettario o dei minimi non sono toccate dalla novità legislativa in quanto le loro fatture non recano addebito di iva.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment verrà esteso alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

2 COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI: NUOVE RESTRIZIONI

Il decreto legge n. 50 del 24.04.2017 pone nuovi limiti all'utilizzo dei crediti erariali.

In primo luogo viene ridotto il limite, portandolo da 15 mila a 5 mila euro, al di sopra del quale la compensazione deve essere accompagnata dall'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

In secondo luogo viene introdotto l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per qualunque compensazione effettuata dai soggetti titolari di partita iva.

Di conseguenza l'obbligo delle procedure telematiche (Entratel e Fisconline), in precedenza limitato ai modelli F24 a saldo zero presentati da qualunque soggetto (con o senza partita iva), viene esteso a tutte le compensazioni in tema di iva, imposte sui redditi, ritenute, irap, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU effettuate dai soggetti in possesso di partita iva.

3 DETRAZIONE DELL'IVA: NUOVI LIMITI

Il decreto legge n.50 del 24.04.2017 impatta in modo significativo sul diritto all'esercizio della detrazione dell'iva che viene sostanzialmente più che dimezzato.

Attualmente (prima dell'entrata in vigore della nuova norma) il diritto alla detrazione dell'iva può essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Esemplificando brevemente, si supponga che un soggetto passivo iva abbia ricevuto una fattura a novembre 2016, ma che non abbia esercitato il diritto alla detrazione iva nel medesimo mese di ricevimento della fattura. Con l'attuale norma l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione iva annuale relativa al 2018 e quindi (con le attuali scadenze in vigore) entro il mese di aprile 2019.

Il termine risulta quindi essere piuttosto ampio ed è proprio qui che interviene la manovra correttiva.

In base al nuovo testo il diritto alla detrazione dell'iva può essere esercitato infatti, al più tardi, con la dichiarazione iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Prendendo a riferimento il precedente esempio la detrazione dell'iva di una fattura ricevuta a novembre 2016 può essere esercitato al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa al 2016 e quindi entro il mese di febbraio 2017.

4 ATTI FISCALI VIA PEC DAL 1° LUGLIO 2017

Il D.L. n.193/2016 ha integrato le modalità di notifica degli atti tributari, prevedendo oltre agli attuali sistemi (tramite messi comunali o autorizzati dall'ufficio tributario oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno) anche l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, tale nuovo canale potrà essere utilizzato per la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi.

L'invio dovrà essere effettuato presso la casella pec risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione è disponibile agli uffici.

E' importante segnalare che, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza del potere di accertamento e riscossione, la notificazione si intende perfezionata per l'ufficio nel momento in cui il gestore della sua casella di pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

Per il contribuente, invece, la notifica è perfezionata alla data di consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della pec trasmette all'ufficio.

Di fatto, i termini di impugnazione iniziano a decorrere non dalla materiale "apertura" della mail ricevuta, ma bensì dall'accettazione da parte del sistema.

E' evidente che ogni contribuente dovrà quindi monitorare con attenzione la propria casella pec al fine di non rischiare la non impugnabilità dei provvedimenti notificatigli.

5 ABROGAZIONE VOUCHER

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017 la Legge n.49 del 20 aprile 2017 che ha abrogato le disposizioni in materia di lavoro accessorio (voucher).

6 AFFITTI ABITATIVI BREVI: CEDOLARE SECCA 21%

Il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 introduce regole ad hoc per gli affitti abitativi brevi. La nuova normativa riguarda i contratti sottoscritti dal 1° giugno 2017 riguardanti le locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa.

Tali contratti saranno soggetti (su opzione) all'applicabilità della cedolare secca nella misura standard del 21%.

I soggetti che interverranno come intermediari anche on line (come ad esempio Airbnb) nel mettere in contatto le controparti della locazioni dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti.

I medesimi intermediari, qualora interverranno anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, dovranno operare la ritenuta del 21% all'atto dell'avvenuto accredito del corrispettivo.

L'intermediario rilascerà poi al proprietario la certificazione attestante il versamento della ritenuta